

- La responsabilità solidale nel decentramento produttivo: una tecnica di tutela per molti ma non per tutti -

La responsabilità solidale nel decentramento produttivo: una tecnica di tutela per molti ma non per tutti

di F. Capurro - 25 Gennaio 2024

Due recenti pronunce che trattano la responsabilità solidale negli appalti ci danno la possibilità di raccogliere le idee sulle tutele dei lavoratori nell'ambito del **decentramento produttivo**.

Si tratta di Cass. 8 giugno 2023 n. 16283 ord. in materia di **vendita di cosa futura** e di Cass. 19 luglio 2023 n. 21386 ord. in materia di **contratto di trasporto**.

L'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (rubricato "Appalto") stabilisce che *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è **obbligato in solido** con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i **trattamenti retributivi**, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i **contributi previdenziali** e i **premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempienza. Il committente che ha eseguito il pagamento (...) può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."*

Si tratta di una tutela che vede il committente in una posizione di garanzia dei diritti dei lavoratori della filiera dell'appalto e che mira a stimolarlo ad affidarsi a controparti serie, giacché, ove queste non assolvano i propri obblighi nei confronti dei lavoratori, dovrà farlo lui.

Vi è poi la c.d. **azione diretta** prevista dall'art. 1676 c.c., che, nell'insieme, offre una garanzia più circoscritta. La norma recita *"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, **fino alla concorrenza del debito** che il committente ha verso l'appaltatore nel **tempo** in cui essi propongono la **domanda**."*

Nel primo caso qui segnalato (Cass. 8 giugno 2023 n. 16283) è stata esclusa l'applicazione del regime della responsabilità solidale poiché si è ritenuto il contratto una **vendita di cosa futura "pura"** senza alcun tratto – neppure residuale – dell'appalto.

In particolare, la Corte osserva che, sulla base dei propri precedenti, ai fini della differenziazione tra **vendita** ed **appalto**, quando alla **prestazione di fare** caratterizzante l'appalto si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla **prevalenza** o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al **senso oggettivo** del negozio. Ciò al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un **semplice mezzo** per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

- Gennaio 2024 -

a cura di **Filippo Capurro**

Questo mio breve studio - che trae spunto da due recenti pronunce sulla responsabilità solidale

negli appalti - riprende le riflessioni e le ricerche che maggiormente mi avevano occupato in passato, relative alle **tecniche di tutela** applicabili alle diverse ipotesi di decentramento produttivo.

La **segmentazione del ciclo produttivo** può in effetti realizzarsi attraverso strumenti contrattuali diversi dall'appalto ma non meno significativi sia sul piano giuridico che operativo.

Dal file qui caricato è possibile scaricare le pronunce segnalate.

Scarica l'articolo e le pronunce

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

